



PROVE ALLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Oggetto: prove alle cessioni intracomunitarie – Risoluzione 345/E del 28/11/2007
successiva Risoluzione 477/E del 15/12/2008
ultima Risoluzione 19/E del 25/03/2013
ultimo: Regolamento 2018 / 1912

Con la presente Vi informiamo che a seguito dell'introduzione della risoluzione del 2007 si sono intensificati, soprattutto nella seconda parte del 2012, i controlli da parte dell'Agenzia dell'entrate relativamente alla **prova della cessione intracomunitaria**.

Le cessioni intracomunitarie, di cui all'art.41, sono considerate operazioni non imponibili IVA in quanto assoggettate ad IVA nel Paese di "destinazione", ossia nel Paese dell'UE in cui è identificato ai fini IVA l'acquirente. A seguito di numerose Risoluzioni, Direttive comunitarie e sentenze della Corte di Cassazione si ricava il principio generale secondo il quale **l'onere della prova che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro ricade sul fornitore (cedente)**.

Difatti possono sorgere delle complicazioni nell'ottenere il documento di trasporto firmato (CMR o DDT) nel caso in cui venga pattuito il termine di resa ex-works (franco fabbrica) in quanto il trasporto, e quindi i documenti di consegna, non sono sotto il diretto controllo del cedente.

Riassumiamo qui di seguito i punti principali delle risoluzioni:

con la Risoluzione 19/E del 25/03/2013, l'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di fornire a prova di una cessione intracomunitaria, al posto della lettera di vettura internazionale CMR, un insieme di documenti da cui si possano ricavare tutti gli elementi presenti nella CMR e, più in dettaglio, le firme dei soggetti coinvolti, ovvero:

- il cedente
- il vettore incaricato dall'acquirente della presa in carico (in caso di resa franco fabbrica)
- il cessionario per il ricevimento

I documenti utili a sostituire nel loro complesso i contenuti esplicitati nella lettera di vettura possono essere:

- DDT con presa in carico della merce da parte del trasportatore, firmato o meno per ricezione da parte del cliente
- lettera del trasportatore di presa in carico della merce ed estratti dal registro dello stesso che dimostrano l'avvenuta consegna (p.es. bollettini di consegna elettronici stampati, videate di track & tracing stampate)
- ordine e contratto d'ordine del cliente
- pagamento della merce da parte del cliente
- attestazione del cliente che conferma l'avvenuta ricezione della merce

Con il Regolamento 2018/1912 si interviene in materia di esenzioni al fine di armonizzare le condizioni di applicazione e sanare l'incertezza giuridica. Infatti viene spiegato che il venditore deve disporre a corredo delle certificazioni, di due elementi di prova non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, che possono essere:

a) Due elementi di prova tra i seguenti:

i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
oppure

b) Un elemento di prova di cui al precedente punto a) in combinazione con uno dei seguenti:

una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; documenti rilasciati da un pubblico ufficiale (ad es., un notaio), che attestino l'arrivo della merce a destino; una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Per la documentazione fiscale probatoria si fa riferimento alla Risoluzione 345/E del 28/11/2007. Relativamente ai tempi di conservazione si fa invece riferimento all'art. 57 del DPR 26 ottobre 1972, n.633:

"la documentazione di cui sopra va conservata entro i limiti temporali dell'attività di accertamento previsti in materia di IVA (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate o 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa presentazione della stessa"

Risulta quindi evidente che il documento principe per dimostrare la cessione intracomunitaria rimane la lettera di vettura CMR con le firme dei 3 soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario)

Farosped fornisce il servizio richiesta, raccolta, archiviazione e invio in formato pdf di tutti i documenti di consegna firmati dai destinatario (CMR e DDT) previo pagamento di un corrispettivo.